

Contratto di assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile.



## ***Federazione Siciliana della Caccia***

### **1. Polizze**

**Pol. n. 39323/77/168....Infortuni**

**Pol. n. 39323/65/168....R.C.T.**

.....OMISSIS .....

## **ART. 8 ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le Garanzie tutte sono valide nel mondo intero.

..... OMISSIS .....

## **1. SEZIONE INFORTUNI**

### **-ART 18        Infortunio**

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalità permanente.

Sono inoltre considerati infortuni:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento od il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, esclusa comunque la malaria.

### **ART 19        Oggetto dell'assicurazione Attività assicurate**

L'Assicurazione vale per gli Infortuni occorsi nell'esercizio della caccia nei modi, luoghi e periodi consentiti dalla legge e dai regolamenti in vigore, nonché dalle norme regionali e provinciali e sempreché l'Assicurato risulti munito di regolare porto d'armi e valide licenze, quando gli stessi siano prescritti.

Si precisa che la copertura assicurativa è estesa altresì all'attività inerente i piani di controllo o contenimento della fauna selvatica, sia cacciabile che non cacciabile, nonché della fauna domestica inselvatichita, effettuati tramite cattura o abbattimento ai sensi della legge nazionale n. 157/92 e successive modifiche. Resta fermo che quest'ultima attività non deve essere svolta dall'Assicurato come attività professionale principale.

La presente garanzia assicurativa assolve all'obbligo previsto dalla legge n° 157 del 11/2/1992.

- a) caccia praticata in conformità alle leggi in vigore, Legge n. 157/92 e Leggi Regionali;
- b) caccia e cattura autorizzata di animali selvatici, caccia ai predatori, caccia di selezione;
- c) esercitazione e/o partecipazione a gare di tiro a segno, campi di tiro a volo, nei percorsi di caccia, nei quagliodromi e in tutti gli impianti ove si esercita attività sportiva-venatoria e cinofila-venatoria;
- d) addestramento di cani nelle zone all'uopo autorizzate, anche quando sia consentito lo sparo; e) costruzione di capanni di caccia;
- f) prove balistiche ( taratura fucili e carabine ) operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica;

- g) esercizio della pesca sportiva con canna ed con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti;
- h) attività di raccolta funghi e tartufi.

Sono considerati infortuni anche:

- colpi di sole, assideramento o congelamento a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- morsi di animali velenosi;
- annegamento;
- infortuni sofferti per imprudenza o negligenza anche gravi, a deroga dell'art. 1900 c.c., anche nell'uso delle armi durante l'attività venatoria;
- infortuni sofferti in caso di atti compiuti per legittima difesa nell'esercizio delle attività coperte dall'assicurazione;
- infortuni avvenuti in conseguenza dell'uso e della guida di imbarcazioni azionate a remi o da motore di potenza non superiore a 3(tre) cavalli fiscali nei luoghi consentiti per l'attività venatoria.

**Condizioni particolari per le Guardie Giurate Volontarie**

Per le GG.GG.VV. Anche se non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre l'espletamento di attività di vigilanza venatoria, ambientale, nonché attività di recupero ambientale tabellatura e censimento, anche per gli spostamenti, effettuata dalle Guardie Venatorie ed Ambientali esclusivamente muniti di decreto prefettizio.

A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari, resta inteso e convenuto tra le Parti che, nel caso di infortunio che colpisca più Assicurati, l'esborso massimo a carico della Società per le garanzie di cui alla presente sezione non potrà superare la somma complessiva di €. 3.000.000,00 .

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti.

.....OMISSIS.....

**ART. 31 Limiti di età**

Non è previsto un limite massimo di età assicurabile per le garanzie Infortuni

## **SEZIONE R.C. TERZI DELL'ATTIVITA' VENATORIA**

**ART. 33 Oggetto dell'assicurazione:**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi:

La presente garanzia assicurativa assolve all'obbligo previsto dalla legge n° 157 del 11/2/1992.

- a) caccia praticata in conformità alle leggi in vigore, Legge n. 157/92 e Leggi Regionali;
- b) caccia e cattura autorizzata di animali selvatici, caccia ai predatori, caccia di selezione;
- c) esercitazione e/o partecipazione a gare di tiro a segno, campi di tiro a volo, nei percorsi di caccia, nei quagliodromi e in tutti gli impianti ove si esercita attività sportiva-venatoria e cinofila-

venatoria;

- d) addestramento di cani nelle zone all'uopo autorizzate, anche quando sia consentito lo sparo; e) costruzione di capanni di caccia;
- f) prove balistiche ( taratura fucili e carabine ) operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica;
- g) esercizio della pesca sportiva con canna ed con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti;
- h) attività di raccolta funghi e tartufi.

#### Condizioni particolari per le Guardie Giurate Volontarie

Per le GG.GG.VV. Anche se non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre l'espletamento di attività di vigilanza venatoria, ambientale, nonché attività di recupero ambientale tabellatura e censimento, anche per gli spostamenti, effettuata dalle Guardie Venatorie ed Ambientali esclusivamente muniti di decreto prefettizio.

Inoltre, per l'attività venatoria

- nell'esercizio della caccia nei modi, luoghi e periodi consentiti dalla legge e dai regolamenti in vigore, nonché dalle norme regionali e provinciali e sempreché l'Assicurato risulti munito di regolare-porto d'armi e valide licenze, quando gli stessi siano prescritti;
- operazioni di censimento e cattura della fauna selvatica, di contenimento di predatori e/o animali nocivi, di controllo del territorio delle zone di ambientamento e ripopolamento, svolte esclusivamente dai soci nel rispetto delle norme statutarie e disposizioni locali (Legge 157/1992), anche a chiusura della stagione di caccia.  
Resta fermo che quest'ultima attività non deve essere svolta dall'Assicurato come attività professionale;
- dall'uso personale per l'esercizio della caccia di utensili da punta e da taglio;
- dall'utilizzo per l'esercizio della caccia di piccole imbarcazioni a remi in palude, su laghi o corsi d'acqua;
- dal confezionamento delle cartucce per il proprio fabbisogno purché effettuato di persona;
- nell'ambito del solo periodo venatorio, dai cani impiegati nella caccia, anche se di proprietà di terzi a condizione che sia il proprietario che il cacciatore che ha temporaneamente in uso i cani risultino entrambi associati e anche nelle ulteriori altre attività non venatorie, purchè rientrino fra quelle previste dalla Legge 157/92, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: manifestazioni, addestramento, gare.

Con la presente Convenzione s'intende in copertura, fino al limite massimo indicato all'art. 37 "Prestazioni e tessere" della Sez. 4., il furto e lo scoppio accidentale del fucile di proprietà dell'Assicurato.

.....OMISSIS .....

**ART. 36 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

UNIPOLSAI assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di UNIPOLSAI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra UNIPOLSAI ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

UNIPOLSAI non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e/o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia.

**ART. 37****Sez. 4 RIEPILOGO GARANZIE, CAPITALI E MASSIMALI**

*(ferme le specifiche condizioni di ciascuna sezione)*

Prestazioni e tessere

**TESSERA 1**

<b>GARANZIE</b>	
<b>Infortuni - Morte</b>	<b>€. 120.000,00</b>
<b>Infortuni - I.P.</b>	<b>€. 120.000,00</b> <i>Franchigia 3%</i>
<b>Infortuni – Ric.Osp.</b>	<b>€. 45,00</b> <i>Max. 60 gg. Franch. 5 gg.</i>
<b>Infortuni – gesso</b>	<b>€. 45,00</b> <i>Max. 45 gg. Franch. 5 gg.</i>
<b>Infortuni Spese Mediche</b>	<b>€. 400,00</b> <i>Scoperto 10% ; minimo non indennizzabile 40,00</i>
<b>RCT</b>	<b>€.2.000.000,00</b> <i>Per sinistro con il limite di €. 1.000.000,00 per persona ed €. 250.000,00 per danni ad animali e cose</i>
<b>Fucile</b>	<b>€. 500,00</b> <i>Per scoppio accidentale del fucile di proprietà dell'Assicurato</i>

TESSERA 2

<b>GARANZIE</b>	
<b>Infortuni - Morte</b>	<b>€. 100.000,00</b>
<b>Infortuni - I.P.</b>	<b>€. 100.000,00</b> <i>Franchigia 3%</i>
<b>Infortuni – Ric.Osp.</b>	<b>€. 35,00</b> <i>Max. 60 gg. Franch. 5 gg.</i>
<b>Infortuni – gesso</b>	<b>€. 35,00</b> <i>Max. 45 gg. Franch. 5 gg.</i>
<b>Infortuni Spese Mediche</b>	<b>€. 300,00</b> <i>Scoperto 10% ; minimo non indennizzabile 40,00</i>
<b>RCT</b>	<b>€. 1.500.000,00</b> <i>er sinistro con il limite di €. 1.000.000,00 per persona ed €. 226.000,00 per danni ad animali e cose</i>
<b>Fucile</b>	<b>€. 400,00</b> <i>Per scoppio accidentale del fucile di proprietà dell'Assicurato</i>

### TESSERA 3

<b>GARANZIE</b>	
<b>Infortuni - Morte</b>	<b>€. 90.000,00</b>
<b>Infortuni - I.P.</b>	<b>€. 90.000,00</b> <i>Franchigia 3%</i>
<b>Infortuni – R.O.</b>	<b>€. 25,00</b> <i>Max. 60 gg. Franch. 5 gg.</i>
<b>Infortuni – gesso</b>	<b>€. 25,00</b> <i>Max. 45 gg. Franch. 5 gg.</i>
<b>Infortuni Spese Mediche</b>	<b>€. 200,00</b> <i>Scoperto 10% ; minimo non indennizzabile 40,00</i>
<b>RCT</b>	<b>€. 1.000.000,00</b> <i>Per sinistro con il limite di €. 1.000.000,00 per persona ed €. 226.000,00 per danni ad animali e cose</i>
<b>Fucile</b>	<b>€. 300,00</b> <i>Per scoppio accidentale del fucile di proprietà dell'Assicurato</i>



**FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA**

**CONVENZIONATA**



**FITAV**  
Federazione Italiana Tiro a Volo



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI



Federazione Sportiva  
Paralimpica riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico